

LOTTO 5)

POLIZZA ASSICURAZIONE MARITTIMA DI NAVI A SCAFO METALLICO

La presente polizza è stipulata tra

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
SAN MARCO, 2662
30124 – VENEZIA
P. IVA 80008840276

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	28/02/2019
Alle ore 24.00 del :	28/02/2024

Con pagamento:

Annuale al:	28/02
--------------------	--------------

SOMMA ASSICURATAI

Somma complessivamente assicurata €	Descrizione	Tasso lordo per mille	Premio annuo lordo €
216.000,00	Vedi scheda		

SCHEDA IMBARCAZIONI/NATANTI ASSICURATI

pr	cofano	targa	motore	C.V.	data imm.	servizio
1	Sansovino 6V30617	6V30617	entro bordo	165 kw	24/06/1981	rappresentanza
2	M.Topo Luigi AG.A1 6V23479	6V23479	entro bordo	42 kw	22/04/1984	edilizia
3	6V30616	6V30616	entro bordo	30 kw	01/09/2000	rappresentanza
4	Conero Drifting motore fuoribordo	RV06072	Suzuki DF 150 matr. 15001F- 681870	110,30 kw	26/07/2006	polizia provinciale
5	Imb. "Stefano G." Saver 22 cabinato	RV06307	Suzuki DF 150 matr. 15001F-780077	110,30 kw	26/10/2006	polizia provinciale
6	Imb. Tullio Abbate Venus	RV06708	Suzuki DF 150 matr. 15001F-880260	110,30 kw	31/07/2007	polizia provinciale
7	Imb. Cofano con motore LV22803	RV12480	Suzuki Tohatsu DF 40 matr. 980741	29,40 kw	01/01/2009	polizia provinciale
8	Imb. Marine 1436 JON matr. motore fuoribordo	non imm.	Suzuki DF 15 matr. 01502F- 984766	11 kw	01/12/2010	polizia provinciale
9	Imb. Saver matr. motore fuoribordo	RV06828	Suzuki DF 150 matr. 15002F-111132	110,30 kw	09/02/2011	polizia provinciale



10	Imb. Cofano VTR motore fuoribordo	RV06996	Yamaha F4 matr 6BG1017486	29,40 kw	09/06/2011	polizia provinciale
11	Imb. Cofano in VTR tipo spazio 5	RV07008	Yamaha F40 FEHDS matr 6BG1015126	29,40 kw	13/09/2012	polizia provinciale
12	Imb. Cofano	RV07041	Yamaha F40 FEHDS matr 6BG1013038	29,40 kw	13/09/2012	polizia provinciale
13	Imb. Cofano	RV07032	Yamaha F40 FEHDS matr 6BG1039495	29,40 kw	28/03/2014	polizia provinciale
14	Imb. Cofano in VTR tipo spazio 5	RV07078	Yamaha F40 FEHDS matr 6BG1045026	29,40 kw	19/05/2015	polizia provinciale

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE **(Prevalgono su tutti gli altri eventuali analoghi articoli)**

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 6 Variazione del rischio.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell' art. 1910 C.C.. In tal caso, per quanto coperto dalla presente assicurazione, ma non coperto dalle altre o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente assicurazione. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente assicurazione sia da altra/e assicurazione/i preesistenti, la società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e assicurazione/i.

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Alla scadenza del contratto, la Società si impegna, a semplice richiesta del Contraente e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale; il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

Opzione base

Il Contraente e la Società, a parziale deroga di quanto normato all'Art. 8 – Clausola di recesso, hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale utile, tramite comunicazione PEC da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza stessa.

Variante 1)

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale utile, tramite comunicazione PEC da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza stessa.

La Società ha la facoltà di recedere dal contratto esclusivamente a seguito e con le modalità previste dall'Art. 8 - Clausola di recesso.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza anche se il pagamento del primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga il Premio o la rata di Premio successiva entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli

eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art.5 – Regolazione del premio

La presente assicurazione non è soggetta a regolazione del premio.

Art. 6 - Variazione del rischio

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)..
3. L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 7 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art.6 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati. .
2. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria proposta di revisione.
3. In caso di accordo tra e parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 8 - Clausola di recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 16 (Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 9 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art.10 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.11 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo (telex o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art.12 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.13 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 28/2010 ss.mm. e ii.

Art.14 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.15 – Obblighi in caso di sinistro

Vedi Artt. 20 e 21 delle **CONDIZIONI GENERALI DELLA PRESENTE POLIZZA ITALIANA DI ASSICURAZIONI MARITTIMA DI NAVI A SCAFO METALLICO (Ediz. 1972)** che seguono.

Art.16 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

L'Assicuratore:

1. entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicabilità del precedente Art. 8 Clausola di recesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____].

2. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

3. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art.17 - Coassicurazione e delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore.

La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente Polizza, le Società coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici.

Art. 18 – Responsabilità solidale in caso di RTI

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Art.19 - Clausola Broker

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D. Lgs. n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D. Lgs. n.. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura del 10,00% (Dieci per cento) sul premio imponibile.

Art.20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.21 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

Art. 22 – Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, prima della data di effetto della polizza.

Art. 23 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., e del Regolamento UE n. 679/2016, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 24 – Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) Società controllanti, controllate e collegate, nonché proprie Fondazioni;
- c) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 25 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

Art. 26 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 27 - Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

CONDIZIONI GENERALI DELLA PRESENTE POLIZZA ITALIANA DI ASSICURAZIONI MARITTIMA DI NAVI A SCAFO METALLICO (Ediz. 1972) CHE PREVALGONO E/O DEROGANO, LADDOVE APPLICABILI, LE CGA DI CUI SOPRA



Rischi assunti

Art. 1 - Sono a carico della Società i danni e le perdite che colpiscono la nave assicurata per cagione di:

- tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione;
- rottura o accidente ad impianti nucleari o reattori situati sia a bordo che altrove;
- accidenti nelle operazioni di imbarco, sbarco e manipolazione del carico, nonché di rifornimento di combustibile;
- vizio intrinseco occulto della nave, che non potesse essere scoperto con la dovuta diligenza, con esclusione peraltro di ogni e qualsiasi risarcimento per rimozione, riparazione o sostituzione degli organi affetti dal vizio occulto.

La Società risponde anche se il sinistro dipende da atto o fatto del comandante o degli altri componenti dell'equipaggio, purché vi sia rimasto estraneo l'Assicurato, e ferme le esclusioni di cui al successivo art. 3. Tuttavia se l'Assicurato è anche comandante della nave, la Società risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo, salvo il disposto dell'art. 41.

Art. 2 - La Società risponde inoltre, nei limiti del contratto e in proporzione della somma assicurata, delle indennità risultanti a carico della nave che l'Assicurato in ragione dei suoi interessi sulla nave medesima sia tenuto a pagare per ricorso di terzi danneggiati da urto della nave con altra nave, o con aeromobile ovvero contro opere di porti o di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi, esclusi i ricorsi per danni prodotti da spostamenti di acqua o da altra causa quando non vi sia stato urto materiale e diretto con la nave.

La Società risponde altresì, a norma dell'art. 11, delle spese fatte con la sua autorizzazione per resistere alle pretese di terzi.

La Società resta in ogni caso estranea:

- a reclami o azioni di terzi
 - per rimozione o eliminazione, imposte da Autorità, di relitti, ostruzioni, merci o altre cose qualsiasi;
 - per inquinamento o contaminazione di qualsiasi bene o cosa, ad eccezione di navi di terzi con le quali la nave assicurata venga in collisione o cose a bordo delle stesse;
- a reclami o azioni promossi da noleggiatori, caricatori, ricevitori, passeggeri, equipaggio, piloti o da qualunque altra persona che abbia rapporto con la nave o interessi su di essa o sul carico;
- a ricorsi per morte, lesioni o danni di qualsiasi specie alla

integrità fisica delle persone, malattia, qualunque ne sia la causa.

Qualora l'urto della nave avvenga con altra nave di proprietà dell'Assicurato, la Società risponde come se detta nave appartenesse ad un terzo.

Rischi esclusi

Art. 3 - Non sono a carico della Società i danni e le perdite dipendenti direttamente o indirettamente da:

- a) ostilità, fatti atti ad operazioni di guerra dichiarata o non dichiarata e loro conseguenze, ed in genere da ogni accidente di guerra, mine, torpedini, bombe o altri ordigni di guerra, che non facciano parte del carico, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotta civile che ne derivi;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o detenzione e loro conseguenze, e da ogni tentativo fatto a tali fini, atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità e popoli;
- c) atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri, atti di scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, persone che prendono parte ad atti faziosi o contro la libertà del lavoro, o a tumulti o sommosse civili;
- d) pirateria;
- e) atti di persone che agiscono per malvagità;
- f) qualunque avvenimento dipendente da violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- g) fatti di dolo o frode del comandante;
- h) qualunque fatto del comandante o dell'equipaggio a terra e sue conseguenze;
- i) vizio intrinseco salvo il caso del vizio occulto di cui all'art. 1; vetustà, deficiente manutenzione della nave da parte dell'armatore o dei suoi dipendenti, che non siano il comandante e gli altri componenti dell'equipaggio, anche se in concorso con avvenimenti di mare;
- l) eccessiva caricazione, anche se in concorso con avvenimenti di mare;
- m) insufficiente provvista di combustibile;
- n) qualsiasi fenomeno proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che non rientri nei casi previsti dal 2° alinea del 1° comma dell'art. 1.



Art. 4 - La Società resta estranea:

- a) a reclami o azioni, sia contrattuali che extra contrattuali, per danni di qualsiasi specie, presentate da chicchessia contro la nave salvo quanto disposto all'art. 2;
- b) a spese inerenti a quarantena, a stazione forzata, a svernamento, a presa fra i ghiacci, a cambiamento forzato di via o di viaggio, a prestiti contratti dal comandante nell'esercizio dei suoi poteri, salvo che dette spese siano ammesse in avaria comune;
- c) alle conseguenze della determinazione dell'Assicurato di non volersi valere delle disposizioni limitative del debito sancite dalla legge italiana, o dei corrispondenti istituti contenuti nelle altre legislazioni, e ciò anche nel caso di mutui o debiti per riparazioni di avarie.

Estensione dell'assicurazione

Art. 5 - La nave è coperta di assicurazione in ogni circostanza alle condizioni della presente polizza; peraltro non è coperta qualora venga rimorchiata, salvo che gli usi lo richiedano o che la nave abbia necessità di soccorso; non è nemmeno coperta quando effettuati rimorchi od operazioni di assistenza o di salvataggio in base a un contratto stipulato in anticipo dal proprietario, dall'armatore o dal noleggiatore.

Viaggi al di fuori dei limiti di navigazione

Art. 6 - La garanzia prestata con la presente polizza può essere estesa, con il consenso della Società, ai viaggi che la nave dovesse intraprendere fuori dei limiti di navigazione stabiliti in polizza, purché la nave risulti classificata per detti viaggi e l'Assicurato paghi i premi relativi ai singoli viaggi prima che essi abbiano inizio.

Durata dell'assicurazione a tempo

Art. 7 - L'assicurazione a tempo ha effetto dal giorno ed ora indicati nella polizza fino al termine in essa stabilito.

Se allo scadere dell'assicurazione la nave si trova in navigazione o in porto di rifugio, l'Assicurato, purché ne faccia preventiva richiesta scritta alla Società, ha diritto al prolungamento dell'assicurazione fino al momento in cui la nave sarà ormeggiata, o non esistendo punti di ormeggio, ancorata nel primo porto di scalo; per il prolungamento l'Assicurato deve un supplemento di premio calcolato proporzionalmente ai giorni di durata del prolungamento stesso.

In caso di perdita totale, o di abbandono, durante il prolungamento di cui sopra, l'Assicurato deve integrare il premio supplementare fino all'importo del premio di un nuovo periodo annuale.

Durata dell'assicurazione a viaggio

Art. 8 - L'assicurazione a viaggio ha effetto dal momento in cui la nave comincia a caricare merci o, non caricandone, dal momento in cui molla gli ormeggi o salpa l'ancora per partire, fino al momento in cui la nave è ormeggiata, o non esistendo punto di ormeggio, ancorata a destinazione, oppure, se sbarca merci, sino al compimento della scaricazione ma non oltre la mezzanotte del quindicesimo giorno a partire dalle ore 24 del giorno dell'arrivo. Se entro questo termine la nave imbarca merci per un nuovo viaggio l'assicurazione cessa con l'inizio delle operazioni di imbarco.

L'assicurazione stipulata a viaggio cominciato ha effetto dalle ore 24 del giorno della stipulazione del contratto o dalla diversa ora indicata nella polizza.

In caso di stazione forzata o di quarantena, l'assicurazione a viaggio perdura fino al termine massimo di sei mesi dal giorno di inizio dello stazionamento o della quarantena che sia scontata in un porto di scalo o in quello di destinazione; se la quarantena è scontata altrove il termine di sei mesi decorre

dal giorno della partenza per il luogo di quarantena. Per il periodo di stazionamento o di quarantena, l'Assicurato è tenuto a corrispondere, per ciascun mese o frazione di mese, un adeguato premio supplementare in misura da convenirsi; l'Assicurato può tuttavia recedere dall'assicurazione facendone espressa dichiarazione e pagando il supplemento di premio per il mese in corso.

In caso di cambiamento forzato di via o di viaggio, salvo il disposto del precedente comma, l'assicurazione continua ad avere pieno effetto fino al porto di destinazione ai sensi della prima parte del presente articolo. La Società copre esclusivamente il viaggio assicurato; il cambiamento non forzato di via o di viaggio fa cessare l'assicurazione.

Violazione all'insaputa dell'assicurato di condizioni di polizza concernenti la navigazione

Art. 9 - Quando la nave è assicurata a tempo resta coperta anche in caso di violazione, all'insaputa dell'Assicurato, di condizioni del presente contratto relative al carico, al servizio cui la nave stessa è adibita, ai limiti di navigazione, alle operazioni di rimorchio, di salvataggio, o alla data di partenza o epoca del viaggio, ferme le disposizioni degli artt. 3 e 4, e l'Assicurato è tenuto a corrispondere un adeguato soprapprezzo.

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni violazione non appena questa viene a sua conoscenza.

Alienazione della nave

Art. 10 - L'alienazione della nave, resa pubblica ai sensi dell'art. 250 Cod. Nav., fa cessare l'assicurazione dalla mezzanotte del giorno della trascrizione dell'atto di alienazione, ovvero dall'annotazione del medesimo sull'atto di nazionalità, se anteriore. Quando l'assicurazione è stipulata a tempo, all'Assicurato viene rimborsata la parte del premio proporzionale ai giorni di rischio non corso. Nessun rimborso è dovuto se l'assicurazione è stipulata a viaggio.

Limiti delle obbligazioni dell'assicuratore

Art. 11 - Il limite delle obbligazioni della Società per ogni viaggio è costituito, per i rischi descritti all'art. 1, da un importo pari alla somma assicurata. Per il rischio descritto all'art. 2, altro importo pari anche esso alla somma assicurata costituisce il limite delle obbligazioni della Società per ogni avvenimento.

Le spese fatte a sensi dell'art. 21 per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società, in proporzione della somma assicurata, solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire al netto degli eventuali recuperi, non supera la somma assicurata; nei detti limiti, e salvo che la Società provi che sono state fatte inconsideratamente, le spese medesime sono a suo carico anche se non sia raggiunto lo scopo.

Anche se nel caso di ricorso di terzi le spese fatte per resistere alle azioni del terzo sono a carico della Società solo per quella parte che unita all'ammontare da lui dovuto non supera la somma assicurata, e vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione dei rispettivi interessi.

Art. 12 - Per viaggio, agli effetti del precedente art. 11, si intende:

- a) nel caso di assicurazione a viaggio la durata della assicurazione come previsto all'art. 8;
- b) nel caso di assicurazione a tempo, il periodo che ha principio con l'inizio di una traversata come appresso definita, ed ha fine al termine della terza traversata, oppure al termine della seconda traversata consecutiva con carico, se questa eventualità si verifica per prima.

Per traversata s'intende:



- 1) Se la nave parte con carico, il periodo che ha inizio dal momento in cui la nave comincia a caricare merce al primo porto o luogo di caricazione e termina, nell'ultimo porto o luogo di scarica, al momento in cui, completata la scarica, la nave ricomincia a caricare, o, non caricando altre merci, nel momento in cui salpa l'ancora o molla gli ormeggi per partire dal detto porto, salvo quanto previsto al successivo n. 3.
- 2) Se la nave parte in zavorra, il periodo che ha inizio dal momento in cui la nave salpa l'ancora o molla gli ormeggi per partire e termina, nel porto o luogo immediatamente seguente - salvo che si tratti di porto o luogo di rifugio o di scalo effettuato al solo scopo di rifornimento di combustibile - al momento in cui comincia a caricare merci o, non caricandone riparte in zavorra, salvo sempre quanto previsto al successivo n. 3.
- 3) Se una traversata, quale definita ai precedenti numeri 1 e 2, venga a comprendere un periodo di sosta di 30 o più giorni sia nel porto o luogo di caricazione che in quello di scaricazione (n. 1), o nel porto di partenza o di arrivo (n. 2), o in ogni altro porto o luogo, diverso dai precedenti, che non sia di rifugio, la traversata s'intende terminata allo scadere dei 30 giorni di sosta dal giorno dell'ormeggio; ogni successivo periodo di 30 giorni o frazione, prima dell'inizio della caricazione o della partenza, costituisce traversata separata.
- 4) Costituisce altresì separata traversata ogni periodo di trenta giorni o frazione che non sia compreso nelle ipotesi fatte ai precedenti numeri. Tuttavia, in caso di nave di nuovo acquisto o di nave riconsegnata all'armatore al termine di un contratto di noleggio, il periodo intercorrente tra la data di consegna all'armatore e l'inizio di una traversata è compreso nella traversata medesima, sempre che il periodo stesso sia inferiore a trenta giorni. Diversamente costituisce traversata separata a norma del punto 3.

Qualora la nave parta in zavorra per effettuare riparazioni di danni a carico della Società, la partenza della nave non dà inizio ad una separata traversata e la traversata in corso si considera prolungata fino all'arrivo nel porto in cui la nave si reca per la riparazione.

Valutazione della nave ..

Art. 13 - La valutazione attribuita alla nave nella polizza comprende, salvo indicazione contraria:

- a) lo scafo con tutte le sue pertinenze e tutti i suoi accessori, anche di rispetto, come gli attrezzi e gli strumenti di navigazione, le calderine, i molinelli, le grue, i verricelli, gli apparecchi del timone, le dinamo e loro motrici che non forniscono energia per l'apparato motore, gli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici se di proprietà dell'Assicurato, gli impianti frigoriferi, le dotazioni di servizio e di rispetto; il combustibile, le vettovalie ed ogni altra provvista, se fornita dall'Assicurato;
- b) l'apparato motore, i suoi organi ausiliari e dotazioni di rispetto.

Valore assicurabile ed assicurazioni complementari

Art. 14 - Non può essere assicurata, per lo scafo e l'apparato motore, una somma eccedente la valutazione della nave indicata in polizza.

L'Assicurato ha facoltà di provvedere, con questa o con altre polizze, ad assicurare anche:

- a) gli esborsi di armamento, le eccedenze di avaria generale, di spese di salvataggio e di ricorso terzi, e ogni altro interesse, col limite, nel complesso, del 25% della somma assicurata per scafo e apparato motore;
- b) con polizza a tempo una somma a titolo di nolo, contrattato o non contrattato, che, cumulata alle somme che siano

coperte a sensi della precedente lettera a), non ecceda nel complesso il 25% della somma assicurata per scafo e apparato motore;

- c) il nolo, o il corrispettivo per locazione, da guadagnare, in forza di contratti a viaggio già pattuiti, e ciò per una somma non eccedente l'importo lordo convenuto per il trasporto in corso di esecuzione e quello per il trasporto del carico successivo, oltre alle spese di assicurazione. Dalla somma assicurabile per la presente lettera c) deve essere dedotta la somma assicurata a sensi della precedente lettera b). Nel periodo di copertura possono essere inclusi anche la traversata in zavorra per prendere il primo carico e una traversata in zavorra intermedia tra i due carichi. La somma assicurata si riduce automaticamente della parte di nolo o di corrispettivo per locazione man mano guadagnata;
- d) il nolo sperato se la nave parte in zavorra senza contratto di noleggio, per una somma non eccedente l'importo lordo sperato sul prossimo viaggio con carico; tale somma verrà determinata in base ai noli correnti al momento della assicurazione, oltre alle spese di assicurazione. Dalla somma assicurata per la presente lettera d) deve essere dedotta la somma assicurata ai sensi della precedente lettera b);
- e) una somma non eccedente il 50% del corrispettivo lordo per locazione a tempo o per serie di viaggi, guadagnabile a termini del relativo contratto, in un periodo non superiore a 18 mesi. Dalla somma assicurabile per la presente lettera e) deve essere dedotta la somma assicurata a sensi della precedente lettera b).

La somma assicurata a sensi della presente lettera si riduce automaticamente del 50% del corrispettivo lordo mano a mano guadagnato; se il contratto di locazione ha durata superiore a 18 mesi, alla automatica riduzione si fa luogo solo dal momento in cui le somme assicurate per la presente lettera e) e per la precedente lettera b) si troveranno ad eccedere il 50% del corrispettivo lordo ancora da guadagnare in base al contratto di locazione. L'assicurazione regolata dalla presente lettera ha effetto solo dalla data della firma del contratto di locazione;

- f) i premi corrisposti, o dovuti, su polizze stipulate per un periodo non superiore a 12 mesi per la copertura di qualsiasi interesse assicurabile; la somma assicurabile non può eccedere la quota parte del premio corrispondente al periodo di rischio ancora da correre, calcolata a pro-rata mensile; la somma così assicurata si riduce automaticamente di mese in mese dell'importo di premio corrispondente al mese decorso.

Presupposti essenziali dell'assicurazione, nullità e decadenza

Art. 15 - L'assicurazione è prestata a condizione:

- a) che la nave sia in possesso del certificato di classificazione o del documento di abilitazione indicati in polizza;
- b) che, salvo le ipotesi contemplate all'art. 14, non siano assicurate altre somme in eccedenza alla valutazione attribuita in polizza alla nave per scafo e apparato motore;
- c) che la nave non sia gravata da ipoteche oltre quelle dichiarate per iscritto dall'Assicurato.

In mancanza di tali condizioni il contratto è nullo, fermo il diritto della Società al risarcimento dei danni subiti.

L'Assicurato perde ogni diritto all'indennità derivantegli dal contratto quando vengano meno, nel corso del contratto stesso, i presupposti elencati al precedente comma, e cioè:

- 1) quando venga meno la validità dei documenti indicati alla lettera a), salvo che ciò dipenda da avvenimento a carico della Società;



- 2) quando sotto qualsiasi titolo, senza il preventivo consenso scritto della Società, l'Assicurato copra al di fuori delle ipotesi previste all'art. 14, altre somme in eccedenza alla valutazione attribuita in polizza alla nave per scafo ed apparato motore;
- 3) quando l'Assicurato non abbia notificato alla Società, entro 15 giorni, la costituzione di ipoteche.

Facoltà di recesso in caso di sinistro

Art. 16 - In caso di sinistro, anche se esso non è a carico della Società, questa ha facoltà di recedere dal contratto con avviso notificato all'Assicurato a mezzo di ufficiale giudiziario nel termine di 30 giorni da quello in cui ha avuto conoscenza del sinistro stesso.

Il recesso ha effetto dalle ore 24 del terzo giorno successivo a quello della notificazione, se la nave, al momento della notificazione medesima, trovasi ormeggiata o ancorata in porto. Se la nave al momento della notificazione trovasi in navigazione, il recesso ha effetto dalle ore 24 del terzo giorno successivo a quello in cui la nave è ormeggiata o ancorata nel primo porto di scalo.

Se, prima della scadenza nei termini di cui sopra, la nave carichi merce o riprenda il mare, l'assicurazione cessa con l'inizio della caricazione o al momento in cui la nave molla gli ormeggi o salpa l'ancora per partire.

Se infine debbesi procedere a riparazioni della nave a carico della Società, il recesso non ha effetto fino a che le riparazioni non siano compiute, salvo che la nave prenda carico, nel qual caso il recesso ha effetto immediato.

L'Assicurato ha diritto alla restituzione della parte proporzionale del premio afferente al periodo decorrente dal giorno di effetto del recesso.

Fallimento dell'Assicurato

Art. 17 - In caso di fallimento dell'Assicurato, o di concordato preventivo o di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, l'assicuratore, nel termine di 30 giorni da quello della pubblicazione del provvedimento giudiziario o amministrativo, ha facoltà di recedere dal contratto nei modi e con gli effetti del precedente art. 16.

Pagamento del premio

Art. 18 - Il premio con gli accessori e le imposte e tasse, debbono essere pagati alla consegna della polizza. In caso di rateazione del premio, le rate successive alla prima debbono essere pagate alle scadenze convenute, mentre gli accessori debbono essere pagati per intero alla consegna della polizza insieme alla prima rata del premio. Il premio, i soprapremi, i premi supplementari, gli accessori di polizza, le imposte e tasse debbono essere pagati dall'Assicurato presso gli uffici di direzione della Società o presso la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

L'assicurazione ha effetto dal momento indicato all'art. 7 e all'art. 8, se il premio e gli accessori sono stati pagati; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato effettua il pagamento, ferme restando le date di scadenza stabilite nel contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso un termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme sempre restando le date di scadenza stabilite nel contratto.

Trascorso il citato termine di 15 giorni, la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto all'intero premio del periodo di assicurazione in corso, oppure di chiedere giudizialmente la esecuzione del contratto stesso.

Nel caso di polizza a tempo il periodo di assicurazione corrisponde alla durata della polizza, col limite massimo di un anno.

Salvo i casi previsti negli artt. 10, 16, 17 e 19, il premio e i soprapremi del periodo di assicurazione sono integralmente dovuti anche se ne sia stato concesso il pagamento rateale, qualunque sia la parte del periodo consumata, e ciò anche in caso di perdita totale, sia pure in dipendenza di rischi che non siano a carico della Società, nonché in caso di abbandono.

Qualora la polizza abbia durata inferiore ad un anno e la nave sia perduta per sinistro a carico della Società, o venga ad essa abbandonata, l'Assicurato, oltre il premio di polizza, deve anche un premio complementare pari alla differenza tra il premio annuo calcolato sulla base del tasso all'uopo convenuto e il premio di polizza.

Storno per sosta in porto

Art. 19 - Quando la nave soste in porto oppure in una zona di sosta approvata dalla Società per una durata continuativa non inferiore a trenta giorni, la Società rimborsa all'Assicurato per ogni periodo completo di trenta giorni un importo calcolato sulla somma assicurata in base ai tassi di storno convenuti con la presente polizza relativamente al caso che:

- a) la nave non trovasi in riparazione;
- b) la nave trovasi in riparazione.

Se durante una parte soltanto di un periodo di trenta giorni, come anzidetto, la nave trovasi in riparazione, lo storno dovuto sarà calcolato in proporzione ai giorni in cui la nave trovasi in riparazione e rispettivamente ai giorni in cui la nave non trovasi in riparazione.

Lo storno non è dovuto quando la nave soste in acque non protette o in zone non approvate dalla Società: tuttavia, se i giorni di sosta in zone non approvate, formeranno con i giorni di sosta in porto o zona approvata, un periodo completo di 30 giorni, si procederà allo storno per la proporzione di tale periodo relativo alla sosta in porto o in zona approvata.

Le operazioni di carico o di scarico o la presenza di carico a bordo non escludono gli storni suddetti: tuttavia nessuno storno sarà dovuto per qualsiasi periodo durante il quale la nave venga usata per il deposito di merce.

I tassi di storno sono stati determinati in relazione al premio convenuto all'emissione della polizza; se questo premio, per qualsiasi ragione, viene variato nel corso della polizza anche i tassi di storno debbono venire corrispondentemente variati. Lo storno del premio conseguente alla sosta viene regolato alla scadenza del contratto ed è dovuto dalla Società solo se la nave sia in salvo.

Nel caso che l'inizio o la cessazione della presente polizza cadano nel corso di un periodo di sosta di 30 giorni come sopra definito, la Società, per la frazione di periodo coperto con la presente polizza, rimborsa una quota proporzionale dell'importo che sarebbe stato stornato per il periodo completo di trenta giorni.

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Art. 20 - In caso di sinistro l'Assicurato, appena avutane conoscenza, deve darne comunicazione alla Società con tutte le informazioni e notizie ricevute e deve richiedere il suo intervento.

Art. 21 - L'Assicurato, in caso di sinistro, deve prendere le opportune misure di conservazione, salvaguardare i diritti, le azioni e le eccezioni contro i terzi, provvedere a salvare o rilevare la nave e far quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. Spetta all'Assicurato di provvedere al versamento della cauzione e in genere a quanto occorre per riacquistare la libera disponibilità della nave colpita da sequestro im-



stole per ricorso di terzi o in connessione ad altro avvenimento a carico della Società.

Tutti i provvedimenti, le perizie, gli atti cautelativi e le azioni contro i terzi, nonché l'aggiudicazione dei lavori di riparazione debbono essere disposti dall'Assicurato d'accordo con la Società o con i suoi rappresentanti.

La Società può intervenire, agli stessi fini di cui ai precedenti commi, senza che per questo gli si possa opporre di aver fatto atto di possesso o di accettazione di abbandono o di riconoscimento di diritti dell'Assicurato.

Nel caso di ricorso di terzi contro la nave la Società, fino a quando ne ha interesse, ha la facoltà di assumere la gestione della vertenza tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato.

L'Assicurato, e per esso il comandante, non può per alcuna ragione rifiutare alla Società, che in caso di danno ne faccia richiesta, di condurre la nave in altro porto per riparazioni come previsto all'art. 32, di far rimorchiare la nave e di provvedere alle necessarie riparazioni, salvo successivo regolamento a termini di polizza.

La riparazione definitiva dei danni deve essere eseguita senza ritardo e può essere rinviata solo con il preventivo consenso della Società; comunque se le riparazioni non siano iniziate entro sei mesi dall'avvenimento la Società non può essere tenuta a rimborsare una somma superiore a quella che sarebbe stata a suo carico se le riparazioni fossero state iniziate entro il predetto termine.

Inadempienza agli obblighi di avviso o di salvataggio

Art. 22 - L'Assicurato che dolosamente non adempie agli obblighi derivanti dagli artt. 20 e 21 perde il diritto alla indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tali obblighi, o vi adempie senza la dovuta sollecitudine e diligenza, l'indennità è ridotta in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società.

Abbandono

Art. 23 - L'Assicurato può, nei modi e termini di legge, abbandonare la nave alla Società:

- in caso di mancanza di notizie della nave da almeno 4 mesi; l'Assicurato deve provare la data della partenza e il non arrivo della nave;
- in caso di distruzione totale della nave, o di sua sommergione senza possibilità di rigalleggiamento;
- quando la nave è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non è riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e la nave non può, neppure mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove esistano tali mezzi, nè procurarsi facendone richiesta altrove;
- quando l'ammontare totale preventivabile delle spese per le riparazioni dei danni materiali subiti dalla nave sorpassa i tre quarti della valutazione attribuita alla nave in polizza. Dal computo è esclusa ogni altra spesa e quindi anche le spese di rimorchio, di salvataggio, le spese di prestiti di cui all'art. 307 Cod. Nav., le paghe e le panatiche dell'equipaggio, le spese di riparazioni provvisorie.

Resta fermo l'obbligo fatto all'Assicurato, o per esso al comandante, dagli artt. 21 e 32, di condurre in caso di danno alla nave in altro porto ove le riparazioni siano più convenienti quando la Società ne faccia richiesta, e il computo dei 3/4 è da effettuarsi in base alle spese occorrenti per le riparazioni in detto altro porto.

Se la nave è stata riparata l'abbandono non può più avere luogo, ancorchè il costo delle riparazioni abbia oltrepassato i tre

quarti, restando impregiudicata l'azione di avaria a termini della presente polizza, sempre che la Società abbia assunto tale rischio.

Art. 24 - L'abbandono deve comprendere inscindibilmente tutte le cose in rischio per la Società al momento del sinistro che dà luogo all'abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose stesse, spettano all'Assicurato verso terzi. Il nolo, i premi di navigazione, i contributi e le sovvenzioni dello Stato, e i compensi di armamento non fanno parte dell'abbandono.

Nel caso che la Società copra solo una parte della valutazione attribuita alla nave con la presente polizza, l'abbandono è limitato alla proporzionale parte delle cose in rischio e dei diritti che relativamente alle cose medesime spettano all'Assicurato verso i terzi.

Art. 25 - Le paghe dell'equipaggio, le spese di rimpatrio, le spese per i viveri, i contributi per le assicurazioni sociali e qualunque altra spesa concernente l'equipaggio, nonché le tasse, le imposte, i premi e le spese di assicurazione di qualsiasi natura restano a carico dell'Assicurato. Conseguentemente le dette paghe e spese non sono in alcun caso sopportate dalla Società e, qualora fossero state prelevate dal prodotto della vendita della nave o dei suoi avanzi, debbono essere reintegrate dall'Assicurato.

La presente disposizione si applica anche quando non vi sia nolo salvato o ricevuto in anticipo, nè sovvenzione dello Stato o altri compensi di armamento.

Art. 26 - La Società ha la facoltà, da esercitarsi nei modi e termini di legge, di non profittare dell'abbandono, liquidando l'intera indennità assicurata in tema di perdita totale.

Delle avarie

Art. 27 - In caso di avaria particolare la Società risarcisce, a pro-rata della somma assicurata, i danni e le perdite, secondo le disposizioni che seguono.

Nella liquidazione, ai fini del risarcimento, sono ammesse, nei limiti della presente polizza, soltanto:

- le spese effettive ragionevolmente sostenute per le riparazioni e quelle accessorie rese necessarie dalle stesse;
- le spese sostenute ragionevolmente per la sostituzione delle cose perdute o rese inservibili.

Il rimborso di tali spese non può essere reclamato se i lavori di riparazione non siano stati effettuati sotto il controllo e la sorveglianza dei periti nominati dalla Società o di suoi rappresentanti.

Art. 28 - All'Assicurato non spetta alcun rimborso qualora l'importo delle spese di cui all'articolo precedente non superi, per uno stesso viaggio come definito all'art. 12, il 3% della valutazione dello scafo e dell'apparato motore, eccezion fatta per i casi di incaglio, sommersione, incendio, collisione con navi o natanti. La eccezione non trova applicazione nei casi di incaglio nei canali di Panama, Suez, Manchester e loro diramazioni, oppure nel fiume Mersey, al di sopra di Rock Slip, nel Rio della Plata (al di sopra della linea congiungente il bacino nord di Buenos Aires e la foce del fiume San Pedro) o suoi affluenti, nel Danubio, nel Demerara, oppure sul banco di Yenikale.

Nel caso di danno al solo scafo o al solo apparato motore il limite del 3% è calcolato sulle rispettive valutazioni; nel caso di danni allo scafo e all'apparato motore il detto limite del 3% può, a scelta dell'Assicurato, essere calcolato sulle due valutazioni separate o sulla valutazione complessiva.

Art. 29 - Le paghe, le panatiche ed ogni altra spesa per l'equipaggio restano sempre a carico dell'Assicurato, salvo il disposto degli artt. 32, 33 e 35.

Art. 30 - La Società non è tenuta ad indennizzare danni non riparati.



Qualora la nave si perda prima che le riparazioni siano effettuate, e si proceda alla liquidazione in tema di perdita totale per la somma assicurata, l'indennizzo per tali riparazioni non è dovuto nemmeno se le stesse fossero state concordate con la Società e neppure quando il relativo costo, presuntivo o transattivo, fosse stato consensualmente determinato: gli importi che, a questo titolo fossero stati anticipati dalla Società sono da detrarsi dalla indennità dovuta all'Assicurato.

Art. 31 - Le indennità per danni riparati non sono soggette a riduzione per differenze tra il nuovo e il vecchio, salvo il caso di danni a scafo di oltre 10 anni di età, o ad apparato motore di oltre 5 anni di età, e salvo il disposto del comma terzo e successivi.

Quando le riparazioni siano effettuate su uno scafo di oltre 10 anni di età, o su un apparato motore di oltre 5 anni, e ne consegue un organico miglioramento dello stato di manutenzione, di robustezza o di esercizio della nave, le indennità sono ridotte in ragione dell'incremento del valore della nave per effetto dei lavori di riparazione, eccezion fatta per la parte di indennità concernente spese contemplate dai commi seguenti; la misura dell'incremento è rimessa alla concorde valutazione dell'Assicurato e della Società, o suoi rappresentanti e, in difetto di accordo, a un collegio arbitrale. Il collegio è composto da un arbitro nominato dalla Società, da un arbitro nominato dall'Assicurato e da un terzo arbitro nominato dai due predetti, o, in difetto di loro accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui è stata emessa la polizza.

Tuttavia per le indennità per sostituzione di parti dello scafo o dell'apparato motore soggetto a più rapido logorio e quindi a periodico rinnovamento, e qualunque sia l'età dello scafo o del motore, si fa luogo a riduzione per differenza dal nuovo al vecchio in ragione dell'età della parte alla data dell'avvenimento, e della durata media di detta parte, salvo quanto previsto in seguito.

Alle indennità per sostituzione di catene di ancoraggio la riduzione per differenze dal nuovo al vecchio si applica nella misura fissa di un sesto e in quanto la nave abbia almeno 5 anni di età.

Alle indennità per sostituzione di cavi, attrezzi e dotazioni di bordo la riduzione si applica sempre, e qualunque sia l'età della nave, nella misura di un terzo, fermo restando che spetta alla Società il valore di ricupero.

Sulle spese per pitturazione della carena, comprese le spese accessorie di immissione ed affitto del bacino, alla riduzione si fa luogo prendendo come base una durata media di sei mesi della pittura e calcolando la riduzione in proporzione alla età della pittura al momento della riapplicazione.

Nessuna riduzione si applica sulle spese di bacino, salvo il disposto del precedente comma, di pilotaggio, di porto, di perizie consolari, sulle spese di riparazioni provvisorie, fatte per abilitare la nave ad andare ad eseguire le riparazioni definitive e da cui non sia derivato alla nave uno stabile beneficio.

Art. 32 - Quando la nave colpita da sinistro a carico della Società si trovi in un porto, ove le riparazioni sarebbero impossibili o troppo dispendiose, l'Assicurato, e per esso il comandante, è obbligato a condurre la nave, occorrendo anche a rimorchio, in un porto ritenuto dalla Società più conveniente, e la Società continua a correre il rischio senza aumento di premio. Il comandante, e in genere le persone delegate dall'Assicurato, debbono usare ogni possibile diligenza per il compimento del viaggio prendendo, con la Società o suoi rappresentanti, tutti gli opportuni accordi ed eseguendo soltanto quelle riparazioni che siano di assoluta necessità per la traversata.

Durante questo tragitto, quando esso sia al di fuori dell'itinerario della nave, le spese per paghe e panatiche dell'equipag-

gio, quelle eventuali di rimorchio e quelle per combustibile e consumi di macchina, sono a carico della Società. Le stesse spese vengono rimborsate, dopo riparata la nave, anche nel viaggio di ritorno, fino al punto in cui la nave riprende il proprio itinerario per lo svolgimento della spedizione iniziata anteriormente all'avvenimento.

In entrambi i casi se la nave procede ad operazioni di commercio, le spese di cui al precedente comma non sono più dovute dalla Società dal momento dell'inizio di tali operazioni.

L'assicurazione a tempo che scade prima del compimento del viaggio di trasferimento viene prolungata fino al momento in cui la nave sarà ormeggiata, o non esistendo punti di ormeggio, ancorata nel porto prescelto dalla Società per la riparazione; per il periodo di prolungamento è dovuto dall'Assicurato un supplemento di premio al tasso di navigazione calcolato proporzionalmente ai giorni di durata del prolungamento stesso.

Art. 33 - Durante il tempo in cui la nave staziona in un porto di rilascio in attesa di mezzi di rimorchio, o di assistenza, o di arrivo dei mezzi occorrenti per le riparazioni e, se queste siano provvisorie, anche nel periodo della loro esecuzione, le paghe e le panatiche dell'equipaggio sono a carico della Società; se peraltro dette spese sono ammesse in avaria comune, la Società rimborsa il solo contributo ricadente a tale titolo sulla nave.

Durante l'esecuzione dei lavori definitivi in un porto di rilascio le paghe e le panatiche dell'equipaggio non sono a carico della Società, salvo che le stesse siano ammesse in avaria comune nel qual caso la Società rimborsa il solo contributo ricadente a tale titolo sulla nave.

Si considera porto di rilascio anche quello di spedizione quando la nave, dopo essere partita in buono stato, vi ritorna per riparare avarie incontrate.

Art. 34 - I danni incontrati dalla nave assicurata nel prestare opera di assistenza o salvataggio sono a carico della Società solo per la parte che superi l'importo complessivo di quanto gli enti assistiti o salvati debbono corrispondere all'Assicurato a titolo di risarcimento, fermo il disposto dell'art. 5.

Art. 35 - La Società risponde, tenuto conto del rapporto tra la valutazione di polizza e il valore della nave allo stato sano risultante del regolamento di avaria, e a pro-rata della somma assicurata, delle somme dovute dall'Assicurato per contribuzione in avaria comune.

Anche nel caso di danno di avaria comune che abbia colpito la nave, la Società, in deroga all'art. 536 Cod. Nav., risponde, sempre tenuto conto del rapporto tra valutazione di polizza e valore della nave allo stato sano risultante dal regolamento di avaria e a pro-rata della somma assicurata, soltanto del contributo di avaria comune ricadente a carico della nave, senza deduzione di franchigia.

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune, fatti a norma della legge italiana o in conformità alle regole di York e Anversa, se così è previsto nel contratto di noleggio o nelle polizze di carico, e quelli fatti in conformità alla legge e agli usi del porto di destinazione. Nei regolamenti fatti in via amichevole, la designazione del liquidatore in rappresentanza della nave spetta alla Società.

Per il computo dell'indennizzo dovuto dalla Società le riduzioni dal nuovo al vecchio si calcolano nelle stesse misure applicate nel regolamento di avaria comune.

Per il conguaglio dei contributi espressi in valuta diversa da quella della polizza, è normativo il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione. Detto cambio è normativo anche per il computo dell'eventuale scoperto di assicurazione.



Art. 36 - La Società, tenuto conto del rapporto tra la valutazione di polizza e il valore della nave in stato sano preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, e a pro-rata della somma assicurata, rimborsa all'Assicurato le somme dovute a terzi per il salvataggio della nave in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza, per la parte di dette somme che, a sensi dell'art. 497 Cod. Nav., è a carico della nave.

Nei casi di incaglio avvenuto nei luoghi indicati nel primo comma dell'art. 28 la Società non effettuerà alcun rimborso qualora la somma dovuta al soccorritore non ecceda il 3% della valutazione dello scafo e dell'apparato motore salvo che l'avvenimento non dia luogo ad un regolamento di avaria comune.

Pagamento delle indennità

Art. 37 - La Società paga le indennità a suo carico entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi necessari, ivi compreso, nel caso di perdita totale della nave e nei casi di abbandono di cui alle lettere a) e b) dell'art. 23, il certificato di cancellazione della nave dalle matricole; sono fatti salvi i casi di sospensione della liquidazione o del pagamento, previsti dalla presente polizza o dalla legge. In caso di abbandono e in quanto siano stati presentati tutti i documenti di cui al precedente comma, il termine di 30 giorni decorre dalla accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso; nel caso di avaria comune, il termine anzidetto decorre dalla presentazione del regolamento alla Società.

Interessi su anticipi di somme

Art. 38 - Non sono dovuti all'Assicurato interessi sulle somme da lui sborsate in dipendenza del danno, salvo per quella parte di interessi che venga rimborsata in sede di contributo di avaria comune, come previsto dai precedenti articoli.

Compensazione dei premi con i danni

Art. 39 - Dall'importo delle indennità sono da detrarre i premi, anche non scaduti, della presente polizza nonché tutti i premi scaduti per altre polizze che l'Assicurato abbia o abbia avuto con la Società; né l'Assicurato può fare cessione del suo credito di indennità a terzi se non per il supero.

Quando l'Assicurato o chi reclama il danno si trovi in stato di insolvenza, di concordato preventivo, di fallimento o di amministrazione controllata, tutti i premi scaduti o non scaduti in dipendenza di dette polizze vengono compensati con le somme da pagarsi dalla Società.

Effettuata la compensazione, la Società restituisce gli effetti cambiari che le fossero stati rilasciati per i premi.

Inchiesta pubblica sul sinistro

Art. 40 - Nei casi di sinistro, per i quali l'autorità proceda a inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, la liquidazione della indennità che potesse essere dovuta dalla Società resta sospesa fino a chiusura dell'inchiesta; se gli atti sono passati all'autorità giudiziaria penale, o se vi è denuncia penale a carico di chicchessia, la liquidazione resta sospesa fino a pronuncia definitiva del magistrato penale.

Colpa dell'Assicurato comandante della nave

Art. 41 - Quando il comandante è anche proprietario o comproprietario della nave, e venga accertata la sua colpa nautica, le indennità, o in caso di comproprietà la parte di indennità proporzionale alla quota di proprietà, vengono ridotte del 50% se la patente gli è stata ritirata definitivamente e del 25% se gli è stata ritirata temporaneamente.

Quando, al di fuori del caso di proprietà o comproprietà, il comandante sia interessato o cointeressato nell'assicurazione della nave, e venga accertata la sua colpa nautica, su quanto al comandante spetti per la sua parte di interesse nell'assicurazione si applicano le riduzioni di cui al precedente comma.

Coassicurazione e delega

Art. 42 - Qualora l'assicurazione prestata con la presente polizza sia ripartita in coassicurazione fra più Società per quote determinate, tutti i rapporti inerenti al contratto sono svolti con la Società cui sia affidata la delega, la quale deve a sua volta tenere informate le Società. Queste sono tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri riguardi, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune, sia per quanto concerne l'esazione dei premi, sia per quanto si riferisca alla liquidazione dei danni. Ciascuna Società è tenuta al pagamento delle indennità liquidate soltanto in proporzione della quota rispettivamente assunta.

Cessione dei diritti derivanti dalla polizza

Art. 43 - La cessione a terzi, effettuata prima che avvenga il sinistro, dei diritti derivanti dalla polizza non è valida e non è opponibile alla Società se non vi sia stato il suo consenso scritto.

Ove la Società abbia dato il suo consenso, i diritti si trasferiscono dal cedente al cessionario, il quale dovrà obbligarsi solidalmente con il cedente al pagamento del premio e alla osservanza degli altri obblighi previsti dalla polizza.

Imposte e tasse

Art. 44 - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Foro competente

Art. 45 - Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione ha sede la direzione della Società o l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto.

Le parti rinunciano espressamente al disposto degli artt. 282 e 648 cod. di Proc. Civ. e cioè alla facoltà di domandare l'esecuzione provvisoria della sentenza, o del decreto ingiuntivo.



CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

In parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1 delle Condizioni Generali della presente Polizza Italiana di Assicurazione Marittima di navi a scafo metallico (ediz. 1972), la copertura viene prestata limitatamente ai danni materiali e diretti conseguenti a:

- incaglio, urto collisione;
- sommersione limitata ai casi di incaglio, urto collisione;
- spese e compenso di assistenza e di salvataggio;
- recupero del relitto se imposte dalle autorità competenti;

Si precisa inoltre:

- sono sempre esclusi dalla garanzia le avarie ai motori e loro accessori, all'elica, all'asse portaelica ed ai timoni;
- è esclusa la garanzia relativa al Ricorso Terzi;
- agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione i valori dichiarati in polizza dal Contraente non equivalgono a stima.

Vengono inoltre allegate le seguenti clausole:

- «Institute radioactive, contamination, chemical, biological, bio-chemical and electromagnetic weapons exclusion clause» Ed. 10/11/2003;
- «Institute cyber attack exclusion clause »Ed. 10/11/2003.

Art. 2) RISCHI GUERRA E SCIOPERI

La presente estensione viene prestata nel caso in cui venga riportato il pagamento del soprappremio sul frontespizio di polizza al tasso netto dello 0,05% da applicare alla somma assicurata (premio minimo 100 euro).

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni a stampa, la garanzia assicurativa viene estesa ai rischi di guerra e scioperi alle condizioni delle allegate «Institute War and Strikes Clauses - Hull» Ed. 1/11/95, (di seguito I.W.S.C.), inclusi i danni derivanti da atti vandalici.

La presente copertura è soggetta a disdetta nei modi e termini previsti dalle richiamate clausole.

Le espressioni «for use only with the new marine policy form» e «this insurance is subject to English law and practice» riportate nelle allegate «I.W.S.C.» si intendono cancellate; pertanto la presente copertura è regolata dalla legge italiana ed è soggetta alla giurisdizione italiana.

Art. 3) SCOPERTI E FRANCHIGIE

Tutti i reclami, ad esclusione della perdita totale, saranno liquidati previa deduzione di una franchigia fissa di euro 200, da applicarsi per ogni e ciascun avvenimento.

In caso di sostituzione di parti danneggiate rimarrà a carico dell'Assicurata la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti.

L'indennità per danni parziali è soggetta alla regola proporzionale nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità al momento del sinistro.

Variante 1)

Art. 3) Scoperti e franchigie

Tutti i reclami, ad esclusione della perdita totale, saranno liquidati senza deduzione di alcuna franchigia.

In caso di sostituzione di parti danneggiate rimarrà a carico dell'assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti.

L'indennità per danni parziali è soggetta alla regola proporzionale nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità al momento del sinistro.

Variante 2)

Art. 3) Scoperti e franchigie



Città metropolitana
di Venezia

Tutti i reclami, ad esclusione della perdita totale, saranno liquidati senza deduzione di alcuna franchigia.

In caso di sostituzione di parti danneggiate rimarrà a carico dell'assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti.

L'indennità per danni parziali sino ad € 7.500,00 quale valore di riparazione, non è soggetta alla regola proporzionale nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità al momento del sinistro.